



COMUNE DI SIRMIONE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
OGGETTI SMARRITI/RINVENUTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRMIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2023

INDICE

Disposizioni generali	Artt. 1, 2, 3
Pubblicità del ritrovamento	Art. 4
Restituzione di documenti	Art. 5
Restituzione di oggetti al proprietario	Art. 6
Premio di legge al ritrovatore	Art. 7
Acquisto di proprietà da parte del ritrovatore	Art. 8
Acquisto della proprietà da parte del Comune	Art. 9

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La gestione spetta al Comando di Polizia Locale che ha il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili rinvenute sul territorio del Comune di Sirmione (artt. 927 e seguenti del Codice Civile).

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da rapporto con la descrizione, le circostanze del ritrovamento, le generalità del rinvenitore.

2. Gli oggetti consegnati al Comando di Polizia Locale vengono registrati in ordine cronologico d'arrivo con tutte le successive operazioni (riconsegna, annotazioni varie ecc.).

3. Qualora l'oggetto sia deperibile, il Comando di Polizia Locale provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione facendone relativa annotazione; analoga procedura viene attuata in caso ricorrano circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate per motivi di igiene.

4. Gli oggetti di valore o presunti tali come collane anelli, braccialetti, orecchini eccetera, unitamente a valuta estera non commerciabile vengono custoditi in apposita cassaforte.

5. Le somme di denaro vengono versate alla Tesoreria dell'Ente.

6. Per motivi di sicurezza non vengono accettati contenitori (borse, valigie) chiusi. Qualora tali oggetti vengano recapitati in loco da privati, il Comando di Polizia Locale provvede all'apertura degli stessi redigendo apposita relazione e, qualora sussistano dubbi in merito alla presenza all'interno di sostanze nocive o comunque pericolose, viene richiesto l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

7. Il Comando di Polizia Locale non risponde di irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna dei beni all'Ufficio.

8. E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge 110 del 18/04/1975, eventualmente rinvenute sul territorio del Comune di Sirmione.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in palese stato di abbandono. Né si applica ai veicoli a motore muniti di targa o di altro sistema di registrazione che consenta di individuarne il proprietario.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 4

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile con pubblicazioni all'Albo Pretorio comunale, anche mensilmente e sottoforma di elenco.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 5

1. In caso di documenti per i quali sia possibile risalire all'indirizzo del proprietario e lo stesso sia residente nel territorio del Comune di Sirmione, l'Ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche qualora gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.

2. I documenti di soggetti residenti in altri Comuni vengono spediti al Sindaco del Comune di residenza unitamente ad eventuali portafogli, libretti o simili che li contengono, se di dimensioni ridotte, con spese a carico del proprietario. Nel caso siano contenuti in borse o involucri di dimensioni consistenti vengono trasmessi solo i documenti e l'interessato viene informato che quanto di sua proprietà può essere ritirato entro tre mesi o spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.

3. I documenti di cittadini stranieri vengono spediti con la stessa procedura di cui al punto 2 ai Consolati di pertinenza.

4. Quando trattasi di assegni, tessere bancomat, libretti di risparmio o simili, il Comando di Polizia Locale contatta la Banca o Istituto emittente che provvederà ad informare i titolari dell'avvenuto rinvenimento.

5. Le persone invitate per il ritiro devono presentarsi personalmente o incaricare altri con apposita delega scritta.

6. In caso di decesso del titolare di documenti, gli stessi possono essere riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso.

RESTITUZIONE OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 6

1. Nel caso di oggetti senza indicazioni del proprietario, chi se ne dichiara titolare ha l'onere di fornire all'Ufficio una descrizione particolareggiata dell'oggetto, le circostanze ed il luogo dello smarrimento e, se trattasi di oggetti di valore ed a discrezione dell'Ufficio, la denuncia di furto o smarrimento presentata alle Forze dell'Ordine.
2. L'Ufficio annota le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
3. L'Ufficio non è tenuto a fornire la descrizione degli oggetti o di particolari a mezzo telefono.
4. Non è consentito l'accesso ai locali adibiti a magazzino e ufficio per prendere visione del materiale giacente.
5. In caso di decesso del proprietario, l'oggetto può essere consegnato agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso.
6. Trascorso un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, gli oggetti possono essere consegnati solamente al rinvenitore.

PREMIO DI LEGGE AL RITROVATORE

Articolo 7

1. Ai sensi dell'articolo 930 del Codice Civile, qualora ne faccia richiesta, al ritrovatore spetta un premio pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede la cifra di € 5,16, il premio per il sovrappiù è pari ad un ventesimo. Se trattasi di cosa diversa dal denaro il valore viene stabilito dal Giudice.
2. L'Ufficio comunicherà al proprietario i dati personali del rinvenitore, fatto salvo il diniego dello stesso rinvenitore.

3. L'Ufficio resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra proprietario e rinvenitore.
4. In caso di decesso del rinvenitore si applica il disposto dell'art. 6, punto 5.

ACQUISTO DI PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 8

1. Ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore che lo potrà ritirare entro trenta giorni dalla data predetta.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
3. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.
4. In caso di decesso del ritrovatore si applica il disposto dell'articolo 6, punto 5.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 9

1. Decorsi i termini di Legge senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, o quando gli stessi abbiano preventivamente dichiarato il proprio disinteresse alla consegna, o quando l'oggetto è stato ritrovato da soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, questo diventerà di proprietà dell'Ente.
2. Per gli oggetti divenuti proprietà dell'Ente, la Giunta Comunale, con apposita Delibera, deciderà di:
 - a) destinarli ad usi dell'Amministrazione, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) disporre la donazione ad Associazioni presenti nel territorio;
 - c) conferirli al servizio di raccolta rifiuti per la loro distruzione,

d) disporre l'alienazione nella forma e nei modi ritenuti più opportuni ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

3. L'ufficio di Polizia Locale provvederà annualmente alla catalogazione degli oggetti rinvenuti divenuti proprietà dell'Ente dandone comunicazione alla Giunta Comunale.

4. Per i beni di cui l'Amministrazione ha acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore, l'ufficio Polizia Locale provvederà a richiedere una perizia per la valutazione degli oggetti.